

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 settembre 2019, n. 213 **Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in favore della Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase, di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 p.l. per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Vaglio n. 2 angolo via Caduti di Nassiria, denominata "Libellula", con prescrizione.**

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- **Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo B "*Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche*".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'articolo 24 della L.R. n. 9/2017 stabilisce che "*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria*

di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale".

Con determinazione dirigenziale n. 155 del 30/06/2015, questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, per l' Area Nord Jonica della ASL LE, a favore della Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Vaglio angolo via Caduti di Nassiria, denominata "Libellula".

Con atto n. 377 del 03/11/2016 il comune di Nardò ha rilasciato il permesso di costruire "per eseguire la ristrutturazione del fabbricato civile da adibire a sede di comunità Terapeutica per minori ubicata alla via Ottorino Vaglio angolo con via Caduti di Nassiria e via Colosso [...]".

Con determinazione n. 901 dell'11/10/2017 il comune di Nardò ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione per la struttura in oggetto.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto "Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe giornaliere e disposizioni sull'accreditamento delle strutture" è stato stabilito di: "approvare le tariffe pro-capite e pro-die indicate nell'allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; - disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti previsto dall'art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall'art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e smi e, pertanto, possono accedere all'accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza".

Con determinazione dirigenziale n. 441 del 24/12/2018, questa Sezione ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della predetta struttura.

Con istanza del 12/02/2019 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase ha richiesto l'accreditamento istituzionale per la medesima struttura, allegandovi, tra l'altro:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia certificato di specializzazione in neuropsichiatria della dott.ssa Di Bella Graziella, indicata come responsabile sanitario della struttura;
- contratto di locazione dell'immobile;
- segnalazione certificata per l'agibilità del 18/07/2017;
- relazione sulla sicurezza antincendio ed acustica.

A tal fine il legale rappresentante ha dichiarato che:

- a) che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione;
- b) che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- c) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 e di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio n. 441 del 24/12/2018;
- d) di accettare le condizioni "di cui all'art. 21 L.R. n. 8/2004";
- e) che la Direzione Sanitaria è affidata alla dott.ssa Di Bella Graziella, laureata in medicina e chirurgia e specialista in neuropsichiatria infantile;
- f) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva e di rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

Con nota prot. AOO_183/4687 del 10/04/2019 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti ulteriori stabiliti dal R.R. n. 14/2014 e, per quanto da quest'ultimo non specificamente previsto, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'accreditamento istituzionale di n. 1 Struttura Residenziale (10 p.l.) Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Vaglio n. 2 angolo via Caduti di Nassiria, denominata "Libellula", comunicando tempestivamente il relativo esito, verbale/i di verifica con eventuale check-list.

Con nota prot. 58731 del 25/07/2019, a cui è stato allegato il verbale del 25/07/2019, precisato al punto b) della medesima che: *"Per il personale già da tempo alle dipendenze ed operativo presso altre strutture della soc. coop. "Libellula" si è preso atto della dichiarazione del legale rappresentante che l'organico, sarà di fatto nella immediata disponibilità della struttura de quo, essendo "in esubero ed in fase formativa nelle comunità ove attualmente opera". All'uopo, ad integrazione, il legale rappresentante della "Società cooperativa Sociale Libellula ha prodotto specifica dichiarazione, di cui si allega copia", il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha comunicato che: "sulla scorta dell'attività svolta, dei sopralluoghi e della verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi, della documentazione acquisita, visionata e, valutato l'organico come rappresentato ed attestato in termini numerici (equivalenti a tempo pieno), per ciascuna delle professioni e delle mansioni svolte, fatto salvo quanto evidenziato al punto b), si ritiene che la struttura residenziale, possiede i requisiti ulteriori, strutturali ed organizzativi specifici e generali stabiliti dal R.R. n. 14/2014 e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., per l'accreditamento di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 p.l. per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Vaglio n. 2 angolo via Caduti di Nassiria, denominata "Libellula". Con la stessa nota è stato precisato che il responsabile sanitario indicato in sede di richiesta di autorizzazione all'esercizio è stato sostituito, e comunicato ai sensi di legge, con la dott.ssa Graziella Di Bella, medico con specializzazione in neuropsichiatria.*

Posto quanto innanzi rappresentato;

Precisato che:

- ai sensi dell'articolo 8 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il requisito organizzativo relativo alla sussistenza di un regolare rapporto di lavoro con il personale destinato allo svolgimento dell'attività della struttura in oggetto, quale requisito minimo di autorizzazione all'esercizio, deve preesistere alla richiesta ed all'ottenimento dell'accreditamento;
- che, pertanto, non è chiaro il riferimento, secondo la dichiarazione del legale rappresentante della società istante, ad un organico che "sarà di fatto nella immediata disponibilità della struttura de quo, essendo in

esuberano ed in fase formativa nelle comunità ove attualmente opera”, quando, invece, il personale dovrebbe essere già regolarmente incardinato (e in servizio) nella struttura in oggetto, in quanto già autorizzata all’esercizio.

Ritenuto di acquisire, l’elenco nominativo del personale già incardinato presso la struttura in parola all’epoca dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio.

Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n. 9/2017, si propone di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase l’autorizzazione all’esercizio per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Vaglio n. 2 angolo via Caduti di Nassiria, denominata “Libellula”, con la seguente **prescrizione:**

il legale rappresentante, entro gg. 20 dalla comunicazione del presente provvedimento, pena sospensione degli effetti dello stesso, trasmette a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR l’elenco nominativo (con l’indicazione del titolo professionale, tipo e durata del rapporto) ed i contratti di assunzione del personale già incardinato presso la struttura in oggetto in occasione dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio; il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, verificherà quindi i titoli e l’assenza di situazioni di incompatibilità, comunicandone l’esito a questa Sezione;

e le precisazioni che seguono:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 9/2017,

- di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase l'autorizzazione all'esercizio per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Vaglio n. 2 angolo via Caduti di Nassiria, denominata "Libellula", con la seguente **prescrizione:**

il legale rappresentante, entro gg. 20 dalla comunicazione del presente provvedimento, pena sospensione degli effetti dello stesso, trasmette a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR l'elenco nominativo (con l'indicazione del titolo professionale, tipo e durata del rapporto) ed i contratti di assunzione del personale già incardinato presso la struttura in oggetto in occasione dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio; il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, verificherà quindi i titoli e l'assenza di situazioni di incompatibilità, comunicandone l'esito a questa Sezione;

e le precisazioni che seguono:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*"

- ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*;

- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al legale rappresentante del Società Cooperativa Sociale Libellula con sede in Tricase Viale Stazione 1;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL LE;
 - ✓ Al Direttore del DSM della ASL LE;
 - ✓ Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia ed in copia al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)